

SENT. N° 536/10N° 2282/09 RE: CTZ _____

N° _____ CR: D.L. _____

N° _____ RE: I.R. _____

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Macerata, Avv. La Iacona Maria Carmina ha pronunciato la seguente definitiva

SENTENZA

nella causa civile n. 2282/09 R.G. promossa con citazione notificata al convenuto in data 28.07.09;

DA

~~XXXXXXXXXX~~, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Alessandro Preca e Daniele Cozzed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Macerata, alla via Manzoni n.105, giusta delega a margine della citazione.

ATTORE**CONTRO**

OPITEL TELE 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Segrate (MI) alla via Sassanese n.210.

CONVENUTO/CONTUMACE**CONCLUSIONI**

Per l'attore: "Come da verbale d'udienza del 1.10.10"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo giudicante ritiene che l'attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi su cui fonda le proprie pretese.

Il rapporto processuale è stato validamente instaurato tra le due parti con la piena osservanza delle norme riflettenti il contraddittorio e la competenza del giudice adito.

La produzione delle fatture, la mancata produzione del contratto da parte della convenuta in merito all'utenza telefonica 0733/234~~XXXX~~, provano che la stessa ha attivato arbitrariamente e senza il consenso dell'avente diritto

la fornitura dei suoi servizi di telefonia.

Inoltre la stessa non si è costituita per contestare i fatti dedotti dall'attore e specificatamente la disattivazione del servizio Opitel Tele 2 senza alcun preavviso, il continuare comunque ad inviare fatture relative ai costi dei canoni mensili nonostante la richiesta di disattivazione del servizio, il dover acquistare un telefono mobile per ovviare al disservizio creato e che a sostenere nuove spese per l'allaccio Telecom.

Difatti, il convenuto regolarmente citato non si è costituito per contestare i suddetti assunti, né per rendere l'interrogatorio formale, il che il presente giudicante ritiene come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ex art. 232 cpc, valutati anche tutti gli altri elementi di prova forniti dall'attore ed il comportamento processuale del convenuto ex art. 116 cpc.

Alla luce delle emergenze istruttorie la domanda attrice va accolta e viene dichiarato inesistente il contratto relativo all'utenza telefonica 0733/234... arbitrariamente attivato dalla OPITEL TELE2 nei confronti dell'attore, viene condannata la OPITEL TELE2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno che viene quantificato equativamente in € 1000,00 a favore dell'attore.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta, e si liquidano in complessivi € 1.193,12, di cui € 100,00 per i diritti di procuratore, € 625,00 per onorari di avvocato, € 128,12 per rimborso generale 12,50 %, € 40,00 per spese, oltre Iva e Cap. come per legge.

PQM

Il Giudice di Pace di Macerata Avv. Maria Carmine La Iacona, definitivamente pronunciando, dichiara inesistente il contratto attivato dal

convenuto sull'utenza telefonica 0733/234[REDACTED], condanna la società OPITEL TELE 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della complessiva somma di € 1000,00 a favore di [REDACTED].

Condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del giudizio, che liquida complessivamente in € 1.193,12, oltre IVA e CAP come per legge.

DICHIARA

la presente sentenza per legge immediatamente esecutiva

Così deciso in Macerata, il 07/10/2010

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C. 1
CENZINA DI COSMO

Il Giudice di Pace

Avv. Maria Carmina La Iacona

Depositata in Cancelleria il - 8 OTT. 2010

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C. 1
CENZINA DI COSMO